



# COMUNE DI SCHIO

(Provincia di Vicenza)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 120 del 26/09/2005

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 23 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETTERA L), DELLA L.R. N. 61/85 – RECEPIMENTO DELLA L.R. N. 15/2004 “NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO” - ADOZIONE.**

Seduta pubblica, convocazione prima.

L'anno duemilacinque, addì ventisei del mese di settembre alle ore 18,30, nella Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito, sotto la presidenza del Sig. Giuseppe Berlato Sella, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ALGINI Barbara	SI		17	LUCIDO Antonio	SI	
2	BAIOCCHI Lorenzo	SI		18	MANFRON Laura	SI	
3	BANDOLIN Enrico	SI		19	MARTINO Antonietta		SI
4	BECCARO Luca	SI		20	MORELLATO Silvy	SI	
5	BERLATO SELLA Giuseppe	SI		21	PASIN Cesare	SI	
6	BONOTTO Antonio Maria		SI	22	PEGORARO Mario Antonio	SI	
7	BRESSAN Alberto	SI		23	PROSDOCIMI Barbara	SI	
8	CASSUTI Antonio	SI		24	PROSDOCIMI Giuseppe	SI	
9	CLEMENTI Pia		SI	25	RUZZANTE Mario Elia	SI	
10	DA DALT Pietro	SI		26	SARTORI Gianfrancesco	SI	
11	DALLA VECCHIA Andrea	SI		27	SCOLARO Giovanni	SI	
12	DALLA VECCHIA Francesco	SI		28	TAGLIAPIETRA Lorena		SI
13	DALLA VIA Luigi	SI		29	TERRAGIN Gabriele		SI
14	DALL'IGNA Giorgio	SI		30	TESTOLIN Giorgio	SI	
15	DE ZEN Luciano		SI	31	TOLETTINI Marco	SI	
16	GRAMOLA Serenella		SI				
PRESENTI: 24				ASSENTI: 7			

Partecipa Il Segretario Generale Emanuele Gulino.

Sono presenti i seguenti Assessori: Benvenuti, Bonato, Cocco, Laugelli, Pizzolato e Tomasi.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri:

- Manfron Laura
- Pegoraro Mario Antonio
- Prosdocimi Giuseppe.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

VARIANTE PARZIALE N. 23 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETTERA L), DELLA L.R. N. 61/85 – RECEPIMENTO DELLA L.R. N. 15/2004 “NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI NEL VENETO” – ADOZIONE.

**Sono presenti in Aula n. 22 Consiglieri Comunali essendo entrati precedentemente i Consiglieri Gramola e De Zen ed usciti i Consiglieri Cassuti, Testolin, Bandolin e Manfron.**

Il Vice Sindaco e Assessore alla Promozione dello Sviluppo Economico e all'Urbanistica, Dario Tomasi, svolge la seguente relazione:

Signori Consiglieri,

l'entrata in vigore della L.R. n. 15/2004 *Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto*, richiede l'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. per le parti che regolano l'insediamento di attività commerciali. Le principali modifiche riguardano:

- le modalità per l'ubicazione di nuove attività commerciali, precludendone la possibilità di insediamento lungo gli assi di veloce scorrimento a connessione territoriale, mentre negli assi urbani di gronda l'insediamento viene subordinato a specifiche azioni tese a evitare l'insorgere di punti di conflitto del traffico;
- la possibilità di monetizzare i parcheggi dovuti in centro storico entro l'ambito di piani attuativi;
- un maggiore scaglionamento delle quantità di spazi per parcheggio e verde da conferire, rapportato alle dimensioni delle attività commerciali;
- la possibilità di realizzare piccole attività di vendita nelle zone “F” di P.R.G., quelle destinate a standard, opere, impianti, attività di interesse collettivo, purché le stesse siano funzionali all'attività prevalente cui è adibito l'edificio;
- la precisa localizzazione delle grandi strutture di vendita, con esclusione di nuovi insediamenti.

La variante viene assunta ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera l) della L.R. n. 61/1985, che ne rimette al Comune l'adozione e l'approvazione, secondo la procedura descritta ugualmente all'art. 50 - commi 6 e 7.

La Commissione Edilizia Integrata ha esaminato la pratica nella seduta dell'8 settembre 2005 al n. 86 di registro, esprimendo parere favorevole all'unanimità.

La pratica è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 3<sup>a</sup> - Servizi Tecnici nella seduta del 14 settembre 2005.

-----

Aperta la discussione, nessuno prende la parola; il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la discussione e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visto il P.R.G. approvato ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985 con D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 120 del 23.12.2003 e, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/1985, con D.G.R.V. n. 3257 del 15.10.2004, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 113 del 9.11.2004;

Richiamate le leggi n. 1150 del 17.8.1942, n. 10 del 28.1.1977 e n. 457 del 5.8.1978, la legge regionale n. 61 del 27.6.1985, la legge regionale n. 47 dell'1.9.1993, la legge regionale n. 21 del 5.5.1998, nonché il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'art. 48, comma 1 bis, della L.R. n. 11/2004, così come introdotto dalla L.R. n. 20 del 22.10.2004, prevede che "fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate ed approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 50, commi 1, 3, 4 e 9, della L.R. n. 61/85 e successive modificazioni qualora adottate entro il 28 febbraio 2005".

Vista la Legge Regionale n. 15 del 16.8.2005 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto";

Richiamato il parere della Commissione Comunale Edilizia Integrata;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato sub B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### d e l i b e r a

1) di adottare la Variante parziale n. 23 al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera I), della L.R. n. 61/1985 – Recepimento della L.R. n. 15/2004 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali";

2) di dare atto che:

- la presente Variante parziale risulta composta dall'allegato sub A) – Relazione Tecnica;
- è adottata ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera I), della L.R. n. 61/1985 secondo quanto disposto dall'art. 38, comma 4, della L.R. n. 15/2004;
- la Variante parziale non interessa aree circostanti edifici vincolati, loro pertinenze o aree a parco individuate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004, come richiesto dall'art. 50, comma 5, L.R. n. 61/1985;
- dalla data di adozione del presente atto vigono le norme di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e successive modificazioni;

3) di rimettere al Servizio Urbanistica il deposito presso il Comune di Schio e la Segreteria della Provincia degli atti inerenti la Variante in oggetto, da effettuare entro 5 giorni dalla presente deliberazione, lasciandoli a disposizione del pubblico per 10 giorni, secondo le disposizioni dell'art. 50 - comma 6 - della L.R. n. 61/1985;

4) di dare avviso dell'avvenuto deposito tramite pubblicazione all'Albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti, dove specificare che chiunque nei successivi 20 giorni può presentare osservazioni sul provvedimento adottato.

-----

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

**Con voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti n. 7 (Giuseppe Prosdocimi, Pegoraro, Barbara Prosdocimi, Andrea Dalla Vecchia, Da Dalt, Tolettini e Bressan), espressi per alzata di mano da n. 22 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità dei votanti.**

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

-----

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di procedere in merito;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Testo Unico n. 267/2000.

-----

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

**Con voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti n. 7 (Giuseppe Prosdocimi, Pegoraro, Barbara Prosdocimi, Andrea Dalla Vecchia, Da Dalt, Tolettini e Bressan), espressi per alzata di mano da n. 22 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità dei votanti.**

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

# COMUNE DI SCHIO

PROVINCIA DI VICENZA



VARIANTE PARZIALE N° 23 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETTERA L), DELLA L.R. 61/85 -

RECEPIMENTO DELLA L.R. 15/2004 "NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI"

<b>ADOZIONE</b>		Il Dirigente  <i>(Fabio Mabilia)</i>	Il capo servizio e resp. procedimento  <i>(Farida Cavedon)</i>
Allegato sub A) alla D.C.C. n. 120 del 26.9.2005	Data: Settembre '05		

DIREZIONE URBANISTICA

SERVIZIO URBANISTICA

via Pasini, 68 - tel. 0445/691326 - fax 0445/531050

## **1. RELAZIONE TECNICA URBANISTICA**

La presente proposta di variante è relativa alla modifica degli articoli 1.3, 2, 2.2, 3, 6, 8, 8.6.3 delle N.T.A. del P.R.G.

## **2. DIMENSIONAMENTO**

Il dimensionamento del P.R.G. vigente è adeguato ai requisiti dimensionali richiesti dalla L.R. 15/04 (all'art. 16 comma 1) e non viene modificato dalla proposta di variante.

## **3. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Vista la precedente relazione tecnica, rispetto al testo vigente (come da ultimo aggiornamento apportato con D.C.C. n° 50 e n° 51 del 4/5/2005) al momento di adozione della presente variante, le N.T.A. vengono conseguentemente modificate come di seguito riportato:

**Modifica dell'Art. 1.3: revisione generale**

**1.3 - Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree a parcheggio**

(L'articolo riporta i criteri, i requisiti e le caratteristiche dei parcheggi con particolare riguardo alle destinazioni direzionali e commerciali, norme approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 155 del 25.09.2000).

- 1- Le aree a parcheggio da conferire ai sensi del D.M. 1444/68 e della L.R. 61/85 e succ. mod. ed int., devono intendersi al netto delle sedi viarie di adduzione/distribuzione come stabilito dalla L.R. 37 del 9.08.99 e sono definite "parcheggio effettivo". Va quindi conteggiata la superficie dello stallo e quella strettamente funzionale alla manovra di ingresso-uscita dallo stallo stesso che, indicativamente, è pari all'area dello stallo. La modalità di conteggio sopra descritta viene applicata tutte le volte che sarà necessario definire la superficie di parcheggio di pertinenza di un edificio, fermo restando che può essere conteggiata per intero l'autorimessa definita da murature ed a servizio di un'unica unità immobiliare.
- 2- In considerazione della corrispondenza urbanistica fra la destinazione d'uso commerciale e quella direzionale poiché la L.R. 61/85 e succ. mod. ed int. prevede la medesima dotazione di standard, il reperimento di spazi, comprese le aree a parcheggio, richiesto per gli insediamenti commerciali di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15 del presente articolo, misurate come specificato nel precedente comma 1, è da intendersi esteso anche agli insediamenti direzionali.
- 3- L'ampliamento o la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali sono condizionati al reperimento di spazi ad uso pubblico, da considerarsi in aggiunta alla superficie dei parcheggi effettivi definita dall'art. 18 della legge statale n° 765/67 come modificata dalla legge statale n° 122/89 e succ. mod. ed int.
- 4- Nel caso le attività commerciali siano ubicate in un unico complesso edilizio previsto da strumento attuativo o richiesto con concessione edilizia, la quantità di parcheggi di cui sopra va considerata con riferimento al totale della superficie di calpestio dell'intero complesso (comprendente accessori, magazzini ed altri vani con destinazione commerciale anche se non destinati alla vendita) e non al singolo esercizio commerciale.
- 5- Il reperimento degli spazi funzionali alle attività previste dal presente articolo viene così definito:
  - **Superfici commerciali fino a 1.000 mq:** per le attività ubicate in edifici esistenti in centro storico vale quanto detto al precedente art. 1.1. comma 6 se dimostrata l'impossibilità di reperimento degli spazi mentre, per quelle da ricavare in nuovi edifici, escluse le aree Lanerossi-Conte e Cazzola, la dotazione di parcheggio effettivo è pari a 20 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di calpestio (a 100 mq di superficie lorda di calpestio devono corrispondere 20 mq di parcheggio effettivo).
  - per le attività ubicate nelle altre zone territoriali omogenee, comprese le aree Lanerossi-Conte e Cazzola, la quantità di spazi, esclusa la viabilità di accesso e distribuzione come previsto al precedente comma 1, dovrà essere almeno uguale al 100% (a 100 mq di superficie lorda di calpestio devono corrispondere 100 mq di spazi da destinare a verde, parcheggi effettivi, ecc.). All'interno degli spazi come sopra definiti, dovrà essere reperita la superficie a parcheggio effettivo almeno uguale al 50% (a 100 mq di superficie lorda di calpestio devono corrispondere almeno 50 mq di superficie a parcheggio).
  - **Superfici commerciali oltre i 1.000 mq e fino a 1.500 mq:** gli spazi (parcheggi effettivi, verde, ecc.) dovranno essere almeno uguali a 150 % (a 100 mq di superficie lorda di calpestio devono corrispondere almeno 150 mq di spazi da destinare a verde, parcheggi effettivi, ecc.). All'interno degli spazi come sopra definiti dovrà essere reperita la superficie a parcheggio effettivo almeno uguale a 70 mq ogni 100 mq di superficie lorda di calpestio (a 100 mq di superficie lorda di calpestio devono corrispondere almeno 70 mq di parcheggio effettivo).
  - **Superfici commerciali oltre 1.500 mq:** gli spazi (parcheggi effettivi, verde, ecc.) dovranno essere non inferiori al 200 della superficie lorda di calpestio (a 100 mq di superficie lorda di calpestio devono corrispondere almeno 200 mq di spazi). All'interno degli spazi come sopra definiti dovrà essere reperita la superficie di parcheggio effettivo almeno uguale a 70 mq ogni 100 mq di superficie lorda di calpestio (a 100 mq di superficie lorda di calpestio devono corrispondere almeno 70 mq di parcheggio effettivo).
- 6- Il limite dei parcheggi per le attività ubicate in centro storico, escluse le aree Lanerossi-Conte e Cazzola, potrà essere modificato su conforme parere della C.C.E. previa dimostrazione dell'impossibilità di soddisfarlo per le caratteristiche fisiche dell'immobile .

N.T.A. VIGENTI

**N. T. A. VIGENTI**

- 7- I nuovi standard si applicano agli edifici di nuova costruzione, oppure che siano oggetto di ristrutturazione, ampliamento o di cambio di destinazione d'uso in riferimento alla sola parte dell'edificio oggetto dell'intervento. Qualora l'attivazione di un esercizio commerciale avvenga in un edificio già esistente, senza cambio di destinazione d'uso, si dovrà garantire lo stesso rapporto tra superficie di calpestio e superficie a standard previsto al momento del rilascio della concessione edilizia o comunque reperibile all'interno dell'area in proprietà.
- 8- I fabbricati esistenti con destinazione commerciale e nei quali è già in essere un'attività munita di apposita autorizzazione, possono essere riutilizzati per analoghi insediamenti.
- 9- L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento o la riattivazione di attività commerciali in nuovi edifici comportano l'applicazione delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs.n.114/98, alla L.R. n° 37/99, alle norme programmatiche regionali e comunali e succ. mod. ed integr.
- 10- Nelle zone territoriali omogenee "A", "B" e "C" le strutture di vendita sono consentite solo ai piani terra e primo degli edifici, nonché al piano interrato se almeno una parete risulta completamente libera verso l'esterno e con possibilità di ricavare aperture per aero-illuminazione. Gli insediamenti direzionali, nelle z.t.o. "B" e "C" sono possibili anche ai piani superiori, mentre nelle z.t.o. "A", oltre il primo piano devono essere normati da strumento attuativo.
- 11- Le medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114 del 31.03.98, potranno essere localizzate nelle diverse zone territoriali omogenee del territorio comunale in conformità a quanto previsto al precedente art. 1.2, nonché nella z.t.o. "D" come previsto dall'art. 6 delle presenti N.T.A., ed inoltre nel piano interrato se almeno una parete risulta completamente libera verso l'esterno e con possibilità di ricavare aperture per aero-illuminazione.
- 12- Le grandi strutture di vendita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114 del 31.03.98, potranno essere localizzate nelle z.t.o. "D 2.1 e D 2.2" e lungo via dell'Industria in zona "D 1.1/5" in ampliamento ad attività commerciali già classificabili come grande struttura o centro commerciale ai sensi del citato D. Lgs. 114/98.
- 13- Per tutte le strutture deve comunque essere garantita la realizzazione di accessi ed uscite tali da ridurre al minimo, anche in ore di punta, le interferenze con la viabilità ordinaria. Nel caso di medie o grandi strutture di vendita, la richiesta per rilascio di nuova autorizzazione, trasferimento o ampliamento, dovrà essere corredata dallo studio in ordine alla mobilità ed al traffico conforme alle direttive regionali in merito, con parere vincolante dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 14- Nel caso di strumenti attuativi ricadenti in z.t.o. "A" e "B" e già convenzionati alla data di adozione del presente provvedimento, per le destinazioni commerciali/direzionali dovranno essere adeguati alla presente normativa i soli spazi a parcheggio. Questi ultimi non dovranno essere inferiori al rapporto convenzionato e potranno esaurire la quantità complessiva di spazi (verde e parcheggio) prevista dallo strumento attuativo.
- 15- Gli interventi su edifici ricadenti nell'ambito del piano del colore, sono subordinati all'osservanza delle prescrizioni dello stesso.

**1.3 - Destinazioni d'uso direzionale e commerciale: criteri, requisiti e caratteristiche degli spazi e delle aree a parcheggio**

(L'articolo riporta i criteri, i requisiti e le caratteristiche dei parcheggi con particolare riguardo alle destinazioni direzionali e commerciali, norme approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 155 del 25.09.2000).

- 1 - Le aree a parcheggio da conferire ai sensi del D.M. 1444/68 e della ~~L.R. 61/85~~ L.R. 11/2004 e succ. mod. ed int., devono intendersi al netto delle sedi viarie di adduzione/distribuzione come stabilito dalla ~~L.R. 37 del 9.08.99~~ L.R. 15/2004 e sono definite "parcheggio effettivo". Va quindi conteggiata la superficie dello stallo e quella strettamente funzionale alla manovra di ingresso-uscita dallo stallo stesso che, indicativamente, è pari all'area dello stallo. La modalità di conteggio sopra descritta viene applicata tutte le volte che sarà necessario definire la superficie di parcheggio di pertinenza di un edificio, fermo restando che può essere conteggiata per intero l'autorimessa definita da murature ed a servizio di un'unica unità immobiliare.
- 2 - In considerazione della corrispondenza urbanistica fra la destinazione d'uso commerciale e quella direzionale poiché la ~~L.R. 61/85~~ L.R. 11/2004 e succ. mod. ed int. prevede la medesima dotazione di standard, il reperimento di spazi, comprese le aree a parcheggio, richiesto per gli insediamenti commerciali di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15 del presente articolo, misurate come specificato nel precedente comma 1, è da intendersi esteso anche agli insediamenti direzionali.
- 3 - L'ampliamento o la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali sono condizionati al reperimento di spazi ad uso pubblico, da considerarsi in aggiunta alla superficie dei parcheggi effettivi definita dall'art. 18 della legge statale n° 765/67 come modificata dalla legge statale n° 122/89 e succ. mod. ed int.
- 4 - Nel caso le attività commerciali siano ubicate in un unico complesso edilizio previsto da strumento attuativo o richiesto con ~~concessione edilizia~~ permesso di costruire, la quantità di parcheggi di cui sopra va considerata con riferimento al totale della superficie lorda di calpestio pavimento dell'intero complesso (comprendente accessori, magazzini ed altri vani con destinazione commerciale anche se non destinati alla vendita) e non al singolo esercizio commerciale.
- 5 - Il reperimento degli spazi funzionali alle attività previste dal presente articolo viene così definito:

<b>zona territoriale omogenea</b>	<b>Superficie lorda di pavimento</b> (comprendente accessori, magazzini ed altri vani con destinazione commerciale anche se non destinati alla vendita) <b>espressa in mq</b>	<b>Spazi complessivi da reperire</b>  <b>espressi in mq/mq</b>	<b>Parcheggio effettivo</b>  <b>area minima espressa in mq/mq</b>	<b>Verde ecc.</b>  <b>area massima espressa in mq/mq</b>
<b>A/1, A/2, A/3, A/4, A/7</b>	in diretta attuazione del PRG	-----	<b>0,2</b> salva dimostrazione impossibilità reperimento (art. 1.1 c.6 e pres. art. 1.3 c. 8)	
	In caso di PUA	<b>0,8</b> monetizzabili come da art. 2.2 comma 7	<b>0,4</b> monetizzabili come da art. 2.2 comma 7	<b>0,4</b> monetizzabili come da art. 2.2 comma 7
<b>A/5, A/6, B, C, D ed F</b> (quest'ultima nei limiti del comma 13)	<b>Fino a 250</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>Oltre 250 fino a 1.000</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>
	<b>Oltre 1.000 fino a 1.500</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
	<b>Oltre 1.500 fino a 2.500</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>
	<b>Oltre 2.500 mq</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

6. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.000 mq, devono in ogni caso garantire 1 mq di parcheggio effettivo ogni mq di superficie di vendita e, per il settore alimentare e misto, devono garantire 1,8 mq di spazi ogni mq di superficie di vendita.
7. Le grandi strutture per il settore alimentare e misto devono garantire 2,5 mq di spazi ogni mq di superficie di vendita di cui 1,8 mq/mq da destinare a parcheggio effettivo.
8. Per le attività ubicate in centro storico, escluse le z.t.o. A/5 (ex Ianificio Cazzola) ed A/6 (aree Lanerossi-Conte), il limite dei parcheggi per le istanze in diretta attuazione del PRG, di cui alla precedente tabella, potrà essere derogato previa dimostrazione dell'impossibilità di soddisfare tale limite ~~le~~ per le caratteristiche fisiche dell'immobile.
9. I nuovi standard si applicano agli edifici di nuova costruzione, oppure che siano oggetto di ristrutturazione, ampliamento o di cambio di destinazione d'uso in riferimento alla sola parte dell'edificio oggetto dell'intervento. Qualora l'attivazione di un esercizio commerciale avvenga in un edificio già esistente, senza cambio di destinazione d'uso, si dovrà garantire lo stesso rapporto tra superficie lorda di calpestio pavimento e superficie a standard previsto al momento del rilascio del la concessione edilizia permesso di costruire o comunque reperibile all'interno dell'area in proprietà.
10. I fabbricati esistenti con destinazione commerciale e nei quali è già in essere un'attività munita di apposita autorizzazione, possono essere riutilizzati per analoghi insediamenti.
11. L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento o la riattivazione di attività commerciali in nuovi edifici comportano l'applicazione delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs.n.114/98, alla L.R. n° 37/99 L.R. 15/2004, alle norme programmatiche regionali e comunali e succ. mod. ed integr.
12. Nelle zone territoriali omogenee "A", "B" e "C" le strutture di vendita sono consentite solo ai piani terra e primo degli edifici, nonché al piano interrato se almeno una parete risulta completamente libera verso l'esterno e con possibilità di ricavare aperture per aero-illuminazione. Gli insediamenti direzionali, nelle z.t.o. "B" e "C" sono possibili anche ai piani superiori, mentre nelle z.t.o. "A", oltre il primo piano devono essere normati da strumento attuativo.
13. In accoglimento delle indicazioni di cui alla L.R. 15/04 e alla D.G.R.V. n° 569 del 25.02.05 :
  - Gli insediamenti localizzati lungo le direttrici di traffico evidenziate come strade di tipo A nell'allegata planimetria "Criteri commerciali in base alla L.R. 15/2004", non dovranno avere accesso alla viabilità principale mediante immissione diretta, bensì prevedere una soluzione compatibile con il sistema viario, i flussi di traffico esistenti e quelli generati dal nuovo insediamento;
  - Non possono essere localizzate strutture di vendita lungo le direttrici di traffico evidenziate come strade di tipo B nell'allegata planimetria "Criteri commerciali in base alla L.R. 15/2004".
14. Gli esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114 del 31.03.98 potranno essere localizzati nelle diverse zone territoriali omogenee del territorio in conformità a quanto previsto al precedente art. 1.2, nonché nella zona "D" come previsto dall'art. 6 delle presenti N.T.A., e nella zona "F" come previsto dall'art. 8 delle presenti N.T.A. in quest'ultimo caso purché l'attività di vendita sia funzionale all'attività prevalente cui è adibito l'edificio.
15. Le medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114 del 31.03.98, potranno essere localizzate nelle diverse zone territoriali omogenee del territorio comunale in conformità ai criteri comunali emanati ai sensi della L.R. 15/04 ed alle presenti norme, ed inoltre nel piano interrato se almeno una parete risulta completamente libera verso l'esterno e con possibilità di ricavare aperture per aero-illuminazione.

16. Le grandi strutture di vendita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114 del 31.03.98, sono localizzate in conformità ai criteri comunali emanati ai sensi della L.R. 15/04 ed alle presenti norme.

~~17-~~ Per tutte le strutture ~~deve comunque essere garantita la realizzazione di accessi ed uscite tali da ridurre al minimo, anche in ore di punta, le interferenze con la viabilità ordinaria.~~ è fatto obbligo al richiedente di accordarsi con gli Enti proprietari delle strade al fine di definire i rispettivi oneri in ordine al miglioramento/ adeguamento della viabilità.

Qualora gli accessi non possano essere posizionati direttamente sulla viabilità principale in base al precedente comma 13, per quanto possibile dovranno essere accorpati ad altri preesistenti mediante controstrade, sempre con l'obbligo di adeguare le intersezioni.

La stima dei flussi di traffico in entrata/uscita delle medie strutture di vendita deve essere proporzionata alla frequenza della sosta per tipologia di vendita (media statistica per supermercati – ipermercati, circa 35-45 minuti).

Lo studio della soluzione viabilistica, che dovrà tener conto anche delle isole ambientali previste dal PRG, dovrà ottenere il parere vincolante del Servizio Viabilità del Comune.

Nel caso di medie o grandi strutture di vendita, la richiesta per rilascio di nuova autorizzazione, trasferimento o ampliamento, oltre a quanto sopra richiesto, dovrà essere corredata dallo studio relativo in ordine alla mobilità ed al traffico conforme alle direttive regionali in merito, con parere vincolante ~~dell'Ufficio Tecnico~~ del Servizio Viabilità del Comune.

18 - Nel caso di strumenti attuativi ricadenti in z.t.o. "A" e "B" e già convenzionati alla data di adozione ~~del presente provvedimento della presente variante~~<sup>1</sup>, per le destinazioni commerciali/direzionali dovranno essere adeguati alla presente normativa i soli spazi a parcheggio. Questi ultimi non dovranno essere inferiori al rapporto convenzionato e potranno esaurire la quantità complessiva di spazi (verde e parcheggio) prevista dallo strumento attuativo.

~~19-~~ Gli interventi su edifici ricadenti nell'ambito del piano del colore, sono subordinati all'osservanza delle prescrizioni dello stesso.

1) Variante Parziale n° 23 al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, Comma 4, lettera l), della L.R. 61/85 – Recepimento della L.R. 15/2004 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali" adottata con D.C. n° ... del ... ed approvata con D.C.C. n° ... del ...

<i>Modifica dell'art. 2: aggiunta dei commi 4, 5, 6</i>	
<b>N.T.A. VIGENTI</b>	<p>2 - Zona territoriale omogenea «A»</p> <p>1 - Comprende i complessi di immobili di carattere storico e di valore testimoniale relativi sia ai centri storici maggiori (Schio A/ 4, Magrè A/ 2, Poleo A/ 1 e A/ 3, Quartiere Operaio A. Rossi A/ 7), sia documenti singoli e complessi di "archeologia industriale" (Area Lanerossi - Conte - Agostiniane A/6 e Lanificio Cazzola A/ 5).</p> <p>2 - La tutela e la conservazione sono disciplinate nelle presenti norme attraverso la assegnazione di "categorie di intervento".</p> <p>3 - Gli standard urbanistici sono soddisfatti negli spazi a ciò destinati ed individuati nel PRG.</p>
<b>PROPOSTA DI VARIANTE</b>	<p>2 - Zona territoriale omogenea «A»</p> <p>1 - Comprende i complessi di immobili di carattere storico e di valore testimoniale relativi sia ai centri storici maggiori (Schio A/ 4, Magrè A/ 2, Poleo A/ 1 e A/ 3, Quartiere Operaio A. Rossi A/ 7), sia documenti singoli e complessi di "archeologia industriale" (Area Lanerossi - Conte - Agostiniane A/6 e Lanificio Cazzola A/ 5).</p> <p>2 - La tutela e la conservazione sono disciplinate nelle presenti norme attraverso la assegnazione di "categorie di intervento".</p> <p>3 - Gli standard urbanistici sono soddisfatti negli spazi a ciò destinati ed individuati nel PRG.</p> <p>4 - <u>Le destinazioni d'uso ammissibili sono quelle di cui al precedente art. 1.2.</u></p> <p>5 - <u>Sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato e le medie strutture con le limitazioni di cui al successivo comma 6.</u></p> <p>6 - <u>Non sono ammesse nuove medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.000 mq, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi della L.R. 15/2004.</u></p>

<i>Modifica dell'art. 2.2: aggiunta dei nuovi commi 6 e 7 e rinumerazione</i>	
<b>VIGENTI</b>	<p><b>N.T.A.</b></p> <p><b>2.2 - Criteri generali d'intervento</b></p> <p>1- .....</p> <p>2- .....</p> <p>3- .....</p> <p>4- .....</p> <p>5- Gli adeguamenti statici (irrigidimento dei solai, consolidamento delle murature, cordoli), così come gli interventi di adeguamento tecnologico (impianti tecnologici, impianti igienico-sanitari, ecc.), devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti.</p> <p>6- Negli spazi esterni di immediata pertinenza (corti, giardini, ...) devono essere mantenuti e recuperati gli elementi funzionali e decorativi originari (arredo, partiture degli spazi ...).</p> <p>7- .....</p> <p>8- .....</p> <p>9- ...</p> <p>10-</p>
<b>PROPOSTA DI VARIANTE</b>	<p><b>2.2 - Criteri generali d'intervento</b></p> <p>1- ..</p> <p>2- ...</p> <p>3- ...</p> <p>4- ...</p> <p>5- Gli adeguamenti statici (irrigidimento dei solai, consolidamento delle murature, cordoli), così come gli interventi di adeguamento tecnologico (impianti tecnologici, impianti igienico-sanitari, ecc.), devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti.</p> <p>6- <u>Per i nuovi insediamenti commerciali con interventi in diretta attuazione del PRG, salvo quanto disposto dall'art. 1.1 comma 6, per parcheggio effettivo dovranno essere reperiti 0,2 mq ogni mq di superficie di lorda pavimento, in base all'art. 1.3 comma 5.</u></p> <p>7- <u>Per i nuovi insediamenti commerciali e direzionali all'interno di piani attuativi, sono da individuarsi le specifiche superfici a spazi nella misura di 0.8 mq ogni mq di superficie di lorda pavimento, dei quali almeno metà da destinarsi a parcheggio. Dette superfici sono monetizzabili fino al 50% nel caso di esercizi di vicinato, ed interamente nelle zone pedonalizzate. Tali disposizioni si applicano in z.t.o. A/1, A/2, A/4, A/7, mentre nelle z.t.o. A/5 e A/6 per gli spazi funzionali alle attività commerciali direzionali, si applicano interamente le disposizioni di cui al precedente art. 1.3.</u></p> <p>8- (ex comma 6) Negli spazi esterni di immediata pertinenza (corti, giardini, ...) devono essere mantenuti e recuperati gli elementi funzionali e decorativi originari (arredo, partiture degli spazi ...)</p> <p>9- (ex comma 7) ....</p> <p>10- (ex comma 8) ....</p> <p>11- (ex comma 9) ...</p> <p>12- (ex comma 10) ...</p>

**Modifica dell'Art. 3: aggiunta dei commi 11, 12, 13**

**3 - Zone territoriali omogenee B e C**

- 1- Le zone omogenee B e C 1 (come definite nella L. R. 61/85) riguardano la città consolidata e comprendono le aree già edificate, con eventuale presenza di un numero limitato di lotti ineditati, e di cui non si prevede una radicale trasformazione.
- 2- Sono ammessi interventi in diretta attuazione del P.R.G. senza far ricorso a un piano urbanistico attuativo.
- 3- È consentita la trasposizione di cubatura tra lotti contigui.
- 4- Le zone omogenee C 2 comprendono le aree inedificate e quelle edificate per le quali si prevede una radicale trasformazione. La loro utilizzazione deve essere preceduta dalla approvazione di un Piano Attuativo.
- 5- Le attività non residenziali devono avere tipologia ed estensione tali da non alterare il carattere residenziale della zona.
- 6- Per ogni alloggio inferiore a 300 mc da ricavarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti, qualora la trasformazione comporti un maggior carico urbanistico (aumento delle unità immobiliari, cambio d'uso da artigianale - industriale a residenziale ...) la dotazione di parcheggi al coperto o allo scoperto dovrà essere pari a quella richiesta per un alloggio di 300 mc urbanistici.  
Rimane fermo quanto previsto dalla L.S. 122/89 e succ. modif. e integraz., per il dimensionamento dei parcheggi per gli alloggi superiori ai 300 mc urbanistici.
- 7- Nella redazione degli strumenti attuativi dovranno essere previsti parcheggi da mettere a disposizione del pubblico nella misura di almeno 5 mq di parcheggio effettivo per ogni abitante insediabile. Detti parcheggi sono da considerare sostitutivi di quelli previsti dall'articolo 5 del DM 1444/68 modificato dall'art. 25 della L.R. 61/85 e successive mod. e int. ferma restante la quantità a verde pubblico prevista dalla norma di legge.  
Le aree da destinare a parcheggi dovranno essere il più possibile raggruppate ed essere agevolmente raggiungibili dalla pubblica via.  
Nella redazione degli strumenti attuativi dovrà essere indicata l'ubicazione dell'ulteriore spazio a parcheggio privato pari ad almeno un posto auto per alloggio definito dal successivo comma 8. Ogni posto auto deve avere le dimensioni di m 5 x 2,50. Tale spazio deve essere ricavato all'esterno della recinzione e, preferibilmente, in prossimità degli accessi all'edificio. Al momento della presentazione della pratica di concessione edilizia per edificare deve essere fatta la puntuale verifica del numero dei posti auto in relazione agli alloggi.
- 8- Nelle nuove costruzioni, in aggiunta ai parcheggi previsti dalla L.S. 122/89 e succ. modif. e integraz., dev'essere reperito un ulteriore spazio a parcheggio privato pari ad almeno un posto auto per alloggio. Ogni posto auto deve avere le dimensioni di m 5 x 2,50. Tale spazio dev'essere ricavato all'esterno della recinzione ed agevolmente raggiungibile dalla pubblica via ed essere ubicato, preferibilmente, in prossimità degli accessi dell'edificio. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive, per la esiguità del fronte del lotto prospettante sulla pubblica via, o per altre circostanziate limitazioni fisiche, lo spazio messo a disposizione sia inutilizzabile come parcheggio o sia materialmente impossibile ricavare tutto o parte di tale spazio all'esterno della recinzione, esso potrà essere ricavato all'interno della recinzione convenzionando l'uso con l'Amministrazione Pubblica. Si considerano nuove costruzioni i nuovi edifici e gli edifici esistenti se vengono ampliati per più del 50 % del loro volume.
- 9- Nel caso lo strumento attuativo preveda la separazione del traffico carraio da quello pedonale, riservando a quest'ultimo i percorsi in superficie, la quantità di parcheggi prevista dal precedente comma 7 dovrà essere reperita lungo i margini dell'area interessata dallo strumento stesso o in locali interrati; in tal caso è necessaria la stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale per disciplinare l'uso degli stessi. I parcheggi dovranno essere agevolmente raggiungibili dalla viabilità carraia e non compromettere la soluzione urbanistica. Di conseguenza, entro il perimetro di strumenti attuativi aventi le caratteristiche descritte nel presente comma, la progettazione dei singoli edifici non è condizionata al reperimento dei parcheggi previsti dal precedente comma 8 in quanto già reperiti dallo strumento attuativo.
- 10- Negli edifici condominiali lo spazio a parcheggio, in ragione di un posto auto per alloggio, può essere ridotto al 50 % se viene asservito all'uso pubblico e se negli immobili non sono previsti alloggi di superficie utile inferiore a 40 mq. In questo caso lo spazio deve essere agevolmente raggiungibile dalla pubblica via o avere le caratteristiche previste dal precedente comma 9.

N. T. A. VIGENTI

PROPOSTA DI VARIANTE

3 - Zone territoriali omogenee B e C

- 1 - .....
- 2 - .....
- 3 - .....
- 4 - .....
- 5 - .....
- 6 - .....
- 7 - .....
- 8 - .....
- 9 - .....
- 10 - .....

11 - Sono ammesse attività commerciali e direzionali.

12 - Nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi della L.R. n° 15/2004, sono consentiti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, purché siano reperiti integralmente gli spazi di cui al precedente art. 1.3, nonché soddisfatti i requisiti relativi alla localizzazione lungo la viabilità di tipo A e B e le altre prescrizioni di cui all'art. 1.3 stesso.

13 - Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.000 mq, devono in ogni caso garantire 1 mq di parcheggio effettivo ogni mq di superficie di vendita e, per il settore alimentare e misto, devono garantire 1,8 mq di spazi ogni mq di superficie di vendita. In conformità all'art. 17 L.R. 15/2004, è previsto l'insediamento di nuove medie strutture con superficie di vendita oltre i 1.000 mq unicamente nelle z.t.o. C 2.2/2, C 2.4/1, C 2-PER 1.

14 - È in ogni caso fatta salva la situazione di fatto esistente alla data di adozione<sup>1</sup> della presente variante.

1) Variante Parziale n° 23 al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, Comma 4, lettera l), della L.R. 61/85 – Recepimento della L.R. 15/2004 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali" adottata con D.C. n° ... del ... ed approvata con D.C.C. n° ... del ...

	<b>Modifica dell'Art. 6: aggiunta dei commi 6, 7, 8, 9, 10</b>
<b>N.T.A. VIGENTI</b>	<p><b>6 - Zona territoriale omogenea D - Prescrizioni di carattere generale</b></p> <p>1 - La zona territoriale omogenea D comprende tutte le aree destinate e da destinare alle funzioni e attività produttive: artigianali, industriali, commerciali direzionali e di servizio ad esse, nonché quelle turistico-ricettive che sono ammesse nella sola zona D 3.</p> <p>2 - Qualsiasi attività industriale ed artigianale deve assicurare la scrupolosa osservanza delle leggi sugli inquinamenti idrici, atmosferici, acustici.</p> <p>3 - Gli edifici utilizzati ai fini residenziali, inclusi in zona produttiva D 1.1, possono mantenere l'attuale utilizzazione ed essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>4 - All'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti è ammessa la costruzione di magazzini e depositi materiali funzionali all'attività. È escluso qualsiasi tipo di lavorazione o stazionamento di personale.</p> <p>5 - I parcheggi privati per le nuove costruzioni con destinazione produttiva di tipo artigianale ed industriale sono dimensionati in ragione di 20 mq di parcheggio effettivo ogni 100 mq di superficie lorda di calpestio. All'atto della richiesta di concessione edilizia dovrà essere dimostrato anche il soddisfacimento della quota di parcheggi previsti dal D.M. 1444/68 e dall'art. 25 della L.R. 61/85 in ragione del 10% della superficie del lotto. Lo spazio destinato a parcheggio dovrà essere agevolmente raggiungibile dalla pubblica via ed essere ubicato preferibilmente in prossimità degli edifici. È comunque fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 61/85 art. 25 in materia di aree a servizi.</p>

6 - Zona territoriale omogenea D - *Prescrizioni di carattere generale*

- 1- .....
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....

5- I parcheggi privati per le nuove costruzioni con destinazione produttiva di tipo artigianale ed industriale sono dimensionati in ragione di 20 mq di parcheggio effettivo ogni 100 mq di superficie **lorda** di **calpestio pavimento**. All'atto della richiesta di concessione edilizia dovrà essere dimostrato anche il soddisfacimento della quota di parcheggi previsti dal D.M. 1444/68 e dall'art. 25 della L.R. 61/85 in ragione del 10% della superficie del lotto. Lo spazio destinato a parcheggio dovrà essere agevolmente raggiungibile dalla pubblica via ed essere ubicato preferibilmente in prossimità degli edifici. È comunque fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 61/85 art. 25 in materia di aree a servizi.

6- Nelle sottozona D è ammesso l'insediamento di attività commerciali e direzionali con esclusione della sottozona D 1.2.

7- Nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi della L.R. n° 15/2004 sono consentiti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, purché siano reperiti integralmente gli spazi di cui al precedente art. 1.3, nonché soddisfatti i requisiti relativi alla localizzazione lungo la viabilità di tipo A e B e le altre prescrizioni di cui all'art. 1.3 stesso.

8- In conformità all'art. 17 L.R. 15/2004, è previsto l'insediamento di medie strutture con superficie di vendita oltre i 1.000 mq nelle z.t.o. D 1.1, D 2.1, D 2.2, D 3.1 e D 4. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.000 mq, devono in ogni caso garantire 1 mq di parcheggio effettivo ogni mq di superficie di vendita e, per il settore alimentare e misto, devono garantire 1,8 mq di spazi ogni mq di superficie di vendita.

9- Le grandi strutture di vendita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114 del 31.03.98 98, in conformità ai criteri comunali emanati ai sensi della L.R. 15/04, sono localizzate unicamente nelle seguenti sottozone:

- D1.1/5 è ammesso esclusivamente l'ampliamento delle attività commerciali esistenti già classificabili come grande struttura o centro commerciale ai sensi del citato D.Lgs. 114/98 e della L.R. 15/2004;
- D2.1/13 entro il perimetro di Piano di Lottizzazione di completamento della Zona Industriale come da variante approvata con D.C.C. n° 6 del 7.01.2004 nel lotto definito "2 - 3".
- D2.2/1
- D2.2/3

Nelle altre sottozone D le grandi strutture sono escluse.

10- È in ogni caso fatta salva la situazione di fatto esistente alla data di adozione<sup>1</sup> della presente variante.

1) Variante Parziale n° 23 al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, Comma 4, lettera I), della L.R. 61/85 – Recepimento della L.R. 15/2004 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali" adottata con D.C. n° ... del ... ed approvata con D.C.C. n° ... del ...


<i>Modifica dell'Art. 8: aggiunta dei commi 4 e 5</i>	
<b>N.T.A. VIGENTI</b>	<p><b>8 - Zona territoriale omogenea F</b></p> <p>1- Si tratta di zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Sono ammessi interventi da parte degli enti competenti per la realizzazione delle diverse attrezzature previste. E' altresì ammesso l'intervento di soggetti privati, che risulta subordinato alla stipula di una convenzione. Essa dovrà stabilire le forme ed i tempi di realizzazione delle strutture e le modalità di gestione, e in genere, gli aspetti di interesse pubblico. In tal modo potrà essere garantita la funzione pubblica delle stesse, anche prevedendo l'uso gratuito dell'immobile da parte del Comune nel caso in cui il proprietario non rispetti la convenzione.</p> <p>2- La definizione delle destinazioni particolari contenute nelle tavole di P.R.G. può essere variata ai sensi di legge, in sede di progettazione attuativa, con Delibera Consiliare su conforme parere della C.C.E. e secondo le seguenti prescrizioni:</p> <p>a - deve comunque essere rispettata la quantità prevista dalla legge per ciascun tipo di attrezzatura;</p> <p>b - eventuali destinazioni, diverse da quelle previste negli elaborati di Piano Regolatore Generale, dovranno essere adeguatamente motivate, sia in rapporto al tipo di attrezzatura sia al suo inserimento nel contesto circostante avendo particolare riguardo ai problemi connessi con la mobilità e con l'utilizzo della struttura stessa.</p> <p>3- Nelle aree pubbliche a servizi ricadenti all'interno del perimetro di piano di recupero di iniziativa pubblica denominato "Villaggio Pasubio " ed aree pubbliche connesse, fino all'approvazione del piano attuativo stesso, si applicano le norme del presente articolo e dei seguenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.</p>
<b>PROPOSTA DI VARIANTE</b>	<p><b>8 - Zona territoriale omogenea F</b></p> <p>1- .....</p> <p>2- .....</p> <p>3- .....</p> <p>4- <u>Nella zona F è previsto l'insediamento di esercizi di vicinato anche in edifici destinati a funzioni di interesse comune, purché l'attività di vendita sia funzionale all'attività prevalente cui è adibito l'edificio, purché siano reperiti integralmente gli spazi di cui al precedente art. 1.3, nonché soddisfatti i requisiti relativi alla localizzazione lungo la viabilità di tipo A e B e le altre prescrizioni di cui all'art. 1.3 stesso.</u></p>

NB: le proposte di variante alle NTA riportate fanno riferimento ad estratti delle norme contenute nel P.R.G. vigente al momento della presente istruttoria (ultimo aggiornamento come da D.C.C. 50 e 51 del 4/5/2005).

<b>N.T.A. VIGENTI</b>	<p><i>Modifica dell'Art. 8.6.3: aggiunta dei commi 2, 3, 4</i></p> <p><b>8.6.3 - Area di riqualificazione urbanistica via Lago Trasimeno e via Maestri del Lavoro – RU/3</b></p> <p>La finalità dello strumento attuativo è quella di realizzare spazi che possano accogliere destinazioni a servizio e supporto della zona Industriale, garantire una fascia a verde di protezione delle contrà Macchiavella e Vanzi, la possibilità di insediare una stazione di servizio carburanti. Sono ammesse nella zona le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mensa/bar</li> <li>b. Banche</li> <li>c. Edicole</li> <li>d. Uffici postali</li> <li>e. Associazioni di categoria</li> <li>f. Corrieri e spedizionieri</li> <li>g. Attività socio-sanitarie</li> <li>h. In generale le attività che possono essere definite servizi di supporto alle funzioni insediate nella grande zona produttiva individuata dal PRG.</li> </ol>
<b>PROPOSTA DI VARIANTE</b>	<p><b>8.6.3 - Area di riqualificazione urbanistica via Lago Trasimeno e via Maestri del Lavoro – RU/3</b></p> <p>1 - La finalità dello strumento attuativo è quella di realizzare spazi che possano accogliere destinazioni a servizio e supporto della zona Industriale, garantire una fascia a verde di protezione delle contrà Macchiavella e Vanzi, la possibilità di insediare una stazione di servizio carburanti. Sono ammesse nella zona le seguenti destinazioni d'uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mensa/bar</li> <li>b. Banche</li> <li>c. Edicole</li> <li>d. Uffici postali</li> <li>e. Associazioni di categoria</li> <li>f. Corrieri e spedizionieri</li> <li>g. Attività socio-sanitarie</li> <li>h. In generale le attività che possono essere definite servizi di supporto alle funzioni insediate nella grande zona produttiva individuata dal PRG.</li> </ol> <p>2 - <u>Sono ammesse attività commerciali e direzionali.</u></p> <p>3 - <u>Nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi della L.R. n° 15/2004, sono consentiti gli esercizi di vicinato purché siano reperiti integralmente gli spazi di cui al precedente art. 1.3, nonché soddisfatti i requisiti relativi alla localizzazione lungo la viabilità di tipo A e B e le altre prescrizioni di cui all'art. 1.3 stesso.</u></p>

Localizzazione delle attività commerciali lungo le strade di tipo A e B ai sensi della L.R. 15/2004 e della D.G.R.V. 569/2005

## **CRITERI COMMERCIALI IN BASE ALLA L.R. n° 15/2004**



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Giuseppe Berlato Sella

Il Segretario Generale  
Emanuele Gulino

---

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il      ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
Emanuele Gulino

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il      ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio,

Il Segretario Generale

---